

Comune di Mondovì (Cuneo)

D.C.C. N. 45 del 30/09/2021 REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 32 del 19/06/2018 - MODIFICA ART. 107 – APPROVAZIONE.

Comune di Mondovì (Cn)

D.C.C. N. 45 del 30/09/2021 REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE APPROVATO CON

D.C.C. N. 32 del 19/06/2018 - MODIFICA ART. 107 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di modificare l'art. 107 del vigente Regolamento edilizio approvato con D.C.C. n. 32 del 19/06/2018, come da prospetto seguente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>NUOVO TESTO</i>
<p>Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali</p> <p>1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico possono essere ammesse, salvo oggettive esigenze di tutela dell'interesse pubblico, sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrinette, pensiline, balconi, tende, etc. I bovindi, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.</p> <p>2. Lungo le strade e gli spazi pubblici adibiti alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, ove non escluse o limitate dall'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:</p> <p>a. 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di m 1,50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a m 4,50 dal piano stradale, se il lato della strada interessato è privo di marciapiede. Per la realizzazione di balconi negli ambiti di centro storico la larghezza massima consentita è di m 1,00;</p> <p>b. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano</p>	<p>Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali</p> <p>1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico possono essere ammesse, salvo oggettive esigenze di tutela dell'interesse pubblico, sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrinette, pensiline, balconi, tende, etc. I bovindi, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.</p> <p>2. Lungo le strade e gli spazi pubblici adibiti alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, ove non escluse o limitate dall'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:</p> <p>a. 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di m 1,50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a m 4,50 dal piano stradale, se il lato della strada interessato è privo di marciapiede. Per la realizzazione di balconi negli ambiti di centro storico la larghezza massima consentita è di m 1,00;</p> <p>b. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di m 3,00.</p>	<p>medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di m 3,00;</p> <p>2.1 Gli interventi di realizzazione di cappotto termico che preveda l'occupazione di suolo pubblico sono assentibili alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il cappotto termico deve essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio. Eventuali realizzazioni parziali, o aggettanti, dovranno essere opportunamente motivate. - Nella realizzazione del rivestimento esterno a cappotto in fabbricati inseriti in una cortina, deve essere salvaguardata la continuità della cortina stessa raccordando o attenuando le displanarità con specifici accorgimenti (posizionamento in facciata di elementi verticali come pluviali, cornici, ecc..). - Le valutazioni di inserimento estetico ambientali sui casi previsti dai precedenti punto 1 secondo periodo, e punto 2, sono sottoposte al parere della Commissione Edilizia. - Lo spessore massimo consentito è di cm 15 comprensivo di intonaci e finiture. - L'intervento non deve pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e deve altresì dimostrare e garantire l'accessibilità e la percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi. - Nello specifico, l'intervento l'applicazione del cappotto non dovrà rendere difficoltoso il passaggio delle persone con disabilità, e non dovrà essere in contrasto con le prescrizioni tecniche di cui agli artt. 3-11 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. - non saranno accolte proposte di realizzazione di cappotto termico se il maggiore spessore determina una riduzione della larghezza della strada comunale (o assoggettata a uso pubblico), quando essa risulta priva di marciapiede, al di sotto dei 3,50 m; - non saranno accolte proposte di realizzazione di cappotto termico se il maggiore spessore determina una riduzione della larghezza del marciapiede inferiore a 1,50 m riferita alla superficie pavimentata al netto di eventuali cordoli non complanari. - Le suddette verifiche e dimensionamenti dovranno essere contenute in apposita tavola

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>3. I parapetti e le ringhiere devono essere previsti e realizzati laddove sussista pericolo di caduta da ogni spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. Tali manufatti devono:</p> <p>a. avere altezza non inferiore a m 1,10 e, salvo comprovate diverse esigenze, non superiore a m 1,20;</p> <p>b. presentare idonea resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia.</p> <p>c. non essere scalabili;</p> <p>d. non presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a m 0,10.</p> <p>4. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere devono essere utilizzati materiali che, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza, siano congruenti con la tipologia, l'architettura ed i materiali del contesto in cui si collocano; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Nel caso di interventi posti nei centri storici valgono le norme di cui ai relativi Piani colore.</p>	<p>progettuale.</p> <p>- Nei centri storici individuati dal Piano Regolatore, non è consentito l'utilizzo di rivestimenti esterni "a cappotto" sui fronti di edifici prospettanti gli spazi pubblici, in ragione dell'obbligo di filo fisso su spazio pubblico stabilito dalle relative NTA.</p> <p>3. I parapetti e le ringhiere devono essere previsti e realizzati laddove sussista pericolo di caduta da ogni spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. Tali manufatti devono:</p> <p>a. avere altezza non inferiore a m 1,10 e, salvo comprovate diverse esigenze, non superiore a m 1,20;</p> <p>b. presentare idonea resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia.</p> <p>c. non essere scalabili;</p> <p>d. non presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a m 0,10.</p> <p>4. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere devono essere utilizzati materiali che, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza, siano congruenti con la tipologia, l'architettura ed i materiali del contesto in cui si collocano; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Nel caso di interventi posti nei centri storici valgono le norme di cui ai relativi Piani colore.</p>

f.to IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO TECNICO
Arch. C. Masillo